



Comune di San Sosti

(Provincia di Cosenza)

87010 Largo Orto Sacramento – Tel. 0981 60151 Fax 0981 61631 P.I. 00395970783

sito internet: <http://www.comune.sansosti.cs.it>

e mail comunedisansosti@tiscali.it pec. ufficiotecnicosansosti@asmepec.it

Prot. n° 1071 del 07/05/2021

ORDINANZA SINDACALE

(n.100 del 07/05/2021)

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000.

CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid2019. Revoca completa dell'ordinanza sindacale n. 15 prot. n.0716 del 06/04/2021.

IL SINDACO

Premesso che

con ordinanza n.27 del 19/04/2021 del Presidente f.f. della Regione Calabria avente ad oggetto: ***“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Mandatoriccio, Tortora e San Sosti nella provincia di Cosenza e al Comune di Delianuova nella provincia di Reggio Calabria”*** veniva applicata la c.d. "zona rossa" di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 (applicabili sul territorio comunale) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 con decorrenza dalle ore 05,00 del 20 aprile 2021 a tutto il 30 aprile 2021;

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 46 Prot. N. 0869 del 19/04/2021 avente ad oggetto: ***“CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid2019. Applicazione c.d. «zona rossa», di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 (applicabili sul territorio comunale) del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44***

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 15 Prot. N. 0716 del 06/04/2021 avente ad oggetto: ***“CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Sospensione, fino a nuove disposizioni, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado (comprese paritarie e private) e di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar) del territorio comunale”***

Richiamata la nota del 30/04/2021 prot. n. 57766 dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza, stante la riduzione dei casi confermati negli ultimi sette giorni rispetto alla settimana precedente;

Richiamata la nota del 30/04/2021 del Delegato del Soggetto Attuatore, che comunicava l'efficacia dell'Ordinanza n.27/2021 per i comuni di Mandatoriccio, San Sosti e Tortora con applicazioni delle disposizioni valide per tutto il territorio regionale, fissate nell'Ordinanza n.28/2021, dalle 00.01 del 01/05/2021;

Richiamata la propria ordinanza sindacale **n. 74 Prot. N. 0987 del 30/04/2021** avente ad oggetto: **“CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid2019. Termine c.d. «zona rossa», di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 (applicabili sul territorio comunale) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e revoca ordinanze sindacali n. 46 prot. n.0869 del 19/04/2021 e (parte) n. 15 prot. n.0716 del 06/04/2021”

Visto che nell'ordinanza n. 15 Prot. N. 0716 del 06/04/2021 restavano sospese, fino a nuove disposizioni, le attività scolastiche di ogni ordine e grado (comprese paritarie e private) per effettuare operazioni di sanificazione dei locali scolastici e contestualmente eseguire un ulteriore screening;

Visto il completamento delle operazioni di cui al precedente punto;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021 che declassa la regione Calabria, in termini di livello di rischio, disponendo la cessazione delle misure previste nella precedente ordinanza del 23 aprile e l'applicazione di quelle relative alla c.c. “zona gialla”, nei termini di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n.52;

Visto l'art.50 comma 5 e 54 del D.Lgs.267/2000;

REVOCA

- con decorrenza da Lunedì 10/05/2021 la **sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado (comprese paritarie e private)**, di cui alle disposizioni della propria precedente ordinanza n. 15 Prot. N. 0716 del 06/04/2021.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

- la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC, a:

- Prefettura UTG Cosenza
- Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria

- Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene e Sanità Sede territoriale di Castrovillari
- Presidente Regione Calabria
- Polizia Municipale
- Stazione Carabinieri di San Sosti

Dispone, inoltre, la notifica della presente Ordinanza ai soggetti interessati;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data, 07/05/2021

IL SINDACO

Vincenzo De Marco

